



## REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTO** il D.A. n. 729 del 21.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 23.6.1979, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n. 1497/1939 (oggi D.Lgs. n.42/2004) parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto con atto qui pervenuto in data 1.4.2015 dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avv. xx, avverso la nota n. 978 del 13.2.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**PRESO ATTO** che la suddetta Soprintendenza ha adottato un nuovo provvedimento n.2072 del 26.3.2015, con il quale in autotutela annulla espressamente quello precedente n.978/2015.

Stando così le cose, il ricorso in esame si presta a profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, è evidente che il nuovo provvedimento n. 2072/2015 stabilisce un assetto di interessi che supera quello ritenuto nel provvedimento originariamente impugnato, con la conseguenza che è ormai cessato l'interesse a coltivare il ricorso avverso l'originario provvedimento, i cui effetti sono irreversibilmente superati da quello del 26 marzo 2015 (tra le tante: T.A.R. Sicilia – Palermo – 1 febbraio 2008, n. 142).

**RITENUTO**, per le suesposte ragioni, di dovere dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso gerarchico prodotto dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento n.978 del 13.2.2015 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

